

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEI SENATORI

GIUSEPPE ARLACCHI e GIUSEPPE AYALA

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa); 2) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) e precisamente: entrambi gli indagati per il primo capo d'imputazione ed il senatore Giuseppe Arlacchi per il secondo capo d'imputazione

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano**

il 2 ottobre 1996

Tribunale di Milano

Sezione del Giudice delle indagini preliminari

Milano, 2 ottobre 1996

ORDINANZA DI TRASMISSIONE ATTI SENATO DELLA REPUBBLICA

(articolo 68 Costituzione, comma primo, decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466)

Il giudice per le indagini preliminari, dottor Sergio Piccinni Leopardi,

letti gli atti del procedimento n. 2449/96 R.G.GIP, nei confronti di:

Arlacchi Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 21 febbraio 1951, eletto domicilio presso lo studio dei difensori avvocato Carlo Smuraglia e avvocato Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27 - difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Smuraglia e Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27;

Ayala Giuseppe, nato a Caltanissetta il 18 maggio 1945, eletto domicilio presso lo studio dei difensori avvocato Carlo Smuraglia e avvocato Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27 - difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Smuraglia e Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27;

con le seguenti imputazioni:

ARLACCHI ed AYALA

A) del delitto di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 (aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perchè, quali autori della lettera indirizzata al Direttore del «Corriere della Sera» che qui si intende integralmente riportata, dal titolo «Ayala e Arlacchi: ora porteremo Carnevale in giudizio» pubblicata sul predetto quotidiano a pagina 2, il 14 maggio 1995, offendevano, in concorso tra loro, la reputazione del dottor Corrado Carnevale, attribuendogli fra l'altro «un linguaggio volgare e violento da lui abitualmente usato», rispondente al suo «profilo tracciato di recente dai giudici di Palermo che indagavano sui rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra» e delineando il dottor Carnevale come «un magistrato che per ambizione di carriera non si faceva scrupolo di

chiedere appoggi e sostegni ad esponenti politici. Un uomo capace di mentire, capace di indossare in pubblico la maschera della irrepreensibilità e disponibile poi, in privato, a ricevere e fare raccomandazioni al fine di condizionare l'esito dei processi. Un uomo privo di qualsiasi sentimento di umana pietà per uomini e donne atrocemente uccisi da Cosa Nostra...».

(VERDERAMI) ARLACCHI

B) del delitto di cui agli articoli 110, 595 del codice penale, 13 (aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perchè, il Verderami quale autore dell'articolo dal titolo «La Sinistra: un Guardasigilli sospetto» che qui si intende integralmente riportato, apparso sul quotidiano «Il Corriere della Sera» pubblicato in Milano il 12 maggio 1995 e l'Arlacchi quale autore delle dichiarazioni riportate nel corpo dell'articolo, in concorso tra loro, offendevano la reputazione del dottor Corrado Carnevale, affermando, fra l'altro, a proposito della divulgazione di alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra il dottor Corrado Carnevale e il dottor Filippo Mancuso che «Sì che sono amici; anzi tra i due c'è qualcosa in più... Ci sono certe intercettazioni telefoniche che riguardano il Ministro (dottor Filippo Mancuso) e l'ex giudice (dottor Corrado Carnevale)... C'è il segreto istruttorio su quelle carte».

Identificata la persona offesa in:

Carnevale Corrado, nato a Licata (Agrigento) il 9 maggio 1930, eletto domicilio presso lo studio del difensore avvocato Gaetano Pecorella, via Podgora 11, Milano.

* * *

Rilevato che, nel corso della udienza preliminare odierna (2 ottobre 1996), fissata relativamente alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero di Milano in data 3 maggio 1996, veniva sollevata dal difensore di fiducia l'eccezione relativa alla applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, primo comma, cioè dell'esercizio della funzione parlamentare e, in subordine, alle «attività divulgative connesse, pure se svolte fuori del Parlamento» (articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, comma terzo);

rilevato che, all'epoca dei fatti (maggio 1995), entrambi gli interessati (Arlacchi Giuseppe e Ayala Giuseppe) rivestivano la qualifica di membri del Parlamento nazionale;

rilevato che il recente decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, prevede nell'articolo 2:

a) dichiarazione d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'esercizio della funzione parlamentare (ipotesi di evidente applicabilità), con conseguente emissione di sentenza *ex* articolo 129 del codice di procedura penale di non luogo a procedere (comma 3);

b) ordinanza non impugnabile di trasmissione alla Camera competente per la deliberazione relativa alla esistenza o meno dell'esercizio della predetta funzione parlamentare, per «attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento» (comma 4);

rilevato che tale ultima ipotesi risulta prevista dal menzionato decreto-legge nella eventualità in cui il giudice «non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione»;

ritenuto, in tale direzione, che il tenore delle dichiarazioni riferite non sembra potersi riferire nè alla ipotesi principale, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, comma primo («presentazione di disegni di legge, emendamenti, mozioni, risoluzioni...»), nè a quella prevista al comma terzo del medesimo articolo («attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento»);

visto l'articolo 68 della Costituzione comma primo;

visto l'articolo 2, comma quarto, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione, nei confronti degli onorevoli Arlacchi Giuseppe e Ayala Giuseppe di copia degli atti al Senato della Repubblica, ai fini della valutazione circa la applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione, comma primo, e la riferibilità o meno delle opinioni espresse all'esercizio della funzione parlamentare.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

L'Assistente giudiziario *il Giudice per le indagini preliminari*
(F.to M. CATERINA TORTORICI) (F.to Dr. SERGIO PICCINNI LEOPARDI)